



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA
C.I.G. B998456B6A**

TRA

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA (in seguito "*Ente*") con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 24, C.F. 84000730485, nella persona del Segretario Generale Mario Del Secco nato a Castiglione del Lago il 16/07/1962, nominato con deliberazione della Giunta n. 6 del 11/02/2025

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., (in seguito "*Gestore*") , con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, cap. 53100 , C.F. n. 00884060526 e Partita IVA n. 01483500524, nella persona di Sandra Furletti, nata in Svizzera il 04 ottobre 1964 nella sua qualità di Procuratore speciale, che interviene nel presente atto per conto ed interesse della medesima, giusta procura speciale sottoscritta in data 17 aprile 2023 a rogito del Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. L'Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce l'incarico di gestione del servizio di cassa al Gestore, che accetta senza riserva alcuna.
2. Il servizio di cassa decorre dal 1° gennaio 2026 e sarà eseguito in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Unione Regionale, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
3. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere mail PEC.
4. Sono escluse modifiche e integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto:
 - a) riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo all'Ente ed ordinate nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono;



- b) custodia e amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.
2. Il servizio di cassa viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale qualificata accreditata dagli organismi competenti.
3. Il Gestore si impegna, sin dal momento dell'aggiudicazione, ad automatizzare la procedura di trasmissione, acquisizione e gestione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata", assicurandone la piena operatività e funzionalità. Sarà cura dell'Ente trasmettere i flussi secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgiD n. 64/2024 e ss.mm.ii.
4. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell'Ente e del Gestore dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito dalla normativa vigente.
5. Nessuna spesa per gli oneri conseguenti all'adeguamento delle procedure dell'Ente potrà essere richiesto al Gestore.

ART. 3

RISCOSSIONI

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.
2. Le reversali di incasso sono trasmesse dall'Ente al Gestore con modalità informatiche.
3. Le reversali devono contenere le indicazioni previste dalle Regole tecniche di tempo in tempo vigenti, a titolo esemplificativo non esaustivo:
- a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - b) codice fiscale del debitore;
 - c) causale;
 - d) importo in cifre e in lettere;
 - e) data di emissione.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL.

4. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando apposita ricevuta. Il Gestore segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale all'Ente richiedendo l'emissione delle relative reversali.
5. Il Gestore non può accettare versamenti di terzi a favore dell'Ente effettuati mediante rilascio di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.
6. Per tutte le riscossioni il Gestore applica la valuta del giorno di incasso o accredito degli importi, con la sola eccezione di reversali collegate a mandati di pagamento, per le quali sarà attribuita la valuta al pagamento dei mandati.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono segnalate dal Gestore all'Ente che procederà all'annullamento.

ART. 4

PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.

2. I mandati di pagamento sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche.

3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle Regole tecniche di tempo in tempo vigenti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
- b) codice fiscale del creditore;
- c) causale;
- d) importo in cifre e in lettere;
- e) modalità di estinzione del titolo;
- f) data di emissione;
- g) eventuale data di scadenza;
- h) eventuali codici CIG e CUP.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti

4. Il Gestore provvede, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate sulla base di specifica richiesta presentata di volta in volta via mail pec e sottoscritta dalle persone autorizzate alla firma dei mandati, ad effettuare i pagamenti di spese obbligatorie dell'Ente, spese derivanti da obblighi tributari, rate di imposte e tasse, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari anche per specifiche disposizioni di legge, per il pagamento di spese fisse ricorrenti quali canoni di utenze varie - previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni che l'unione riterrà opportuno attivare (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) – ed eccezionalmente per il pagamento di emolumenti al personale, laddove questi ultimi non siano accompagnati dai relativi mandati

5. Il Gestore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva in conformità alla circolare del MEF N.22/2018 con la quale vengono fornite le indicazioni sull'applicazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2) recepita con Decreto Legislativo 218/2017.

6. Sono a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

7. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.

8. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

9. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.



10. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, che risultino privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati ovvero non sottoscritti dalle persone a ciò autorizzate.
11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati indicati dall'Ente sul mandato.
12. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da trasmettere all'Ente con cadenza mensile. Su richiesta dell'Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, trasmettendo con modalità telematiche le ricevute dei pagamenti effettuati.
13. Nessuna commissione e spesa inerenti l'esecuzione di pagamenti mediante bonifici disposti in ambito SEPA sono poste a carico dell'Ente; per i bonifici "extra UE" saranno applicate le condizioni del Gestore indicate nei rispettivi fogli informativi tempo per tempo vigenti; per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento tramite la modalità 91 - PagoPA sarà percepita dal Gestore una commissione pari a 1,30 € per ciascun pagamento. Nessuna commissione e/o onere comunque denominato potrà essere posto a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento.
14. Le somme relative al pagamento di emolumenti ai dipendenti dell'Ente sono accreditate con valuta fissa come indicato nel mandato di pagamento, nel rispetto comunque delle disposizioni normative in vigore per la materia. Con riguardo ai pagamenti dei contributi previdenziali, la Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge 440/1987, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche i mandati relativi al pagamento dei contributi suddetti, che l'Istituto tesoriere effettua entro la scadenza di legge (per gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nel mese di dicembre, entro e non oltre il 31.12).
15. L'Ente si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre il termine del 20 dicembre, salvo quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
16. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre sono segnalati dal Gestore all'Ente che procederà all'annullamento.

ART. 5

PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

1. Su richiesta dell'Ente e compatibilmente con i Regolamenti interni dello stesso, il Gestore, previa valutazione del merito creditizio della controparte, procede al rilascio di n. 1 carta di credito aziendale, appartenente al circuito internazionale, regolata da apposito contratto, senza nessun canone annuo a carico dell'Ente. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale sono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito, nonché i limiti di utilizzo. In alternativa alla carta di credito il Gestore, su richiesta dell'Ente, procede al rilascio gratuito di n.1 carta pre-pagata abilitata ai circuiti internazionali VISA oppure MASTERCARD.
2. L'Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo delle carte di credito.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.



ART. 6

ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'Ente, potrà essere concordata e concessa un'anticipazione di cassa, previa valutazione del merito creditizio.
3. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione di cassa è gratuita.
4. Gli interessi a carico dell'Ente, da definire in accordo tra le parti, sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
5. L'addebito degli interessi ha luogo con cadenza annuale.

ART. 7

OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore esegue il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale tramite la rete delle proprie Filiali nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri propri servizi e nel rispetto degli accordi di lavoro; il Gestore, nell'ambito della propria organizzazione, svolge il servizio presso una struttura denominata Team Tesoreria di Firenze sita in Firenze, Via Panciatichi 95 dedicata esclusivamente al presidio ed alla cura dei servizi di tesoreria e cassa per enti pubblici. e dedica all'espletamento del servizio le migliori cure. i rapporti dell'Ente sono radicati presso la Filiale di Firenze (1800) Via De' Pecori 6/8
2. Il Gestore è obbligato a:
 - a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" da rendere consultabile o trasmettere periodicamente all'Ente con modalità telematiche e periodicità almeno mensile, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;
 - b) inviare all'Ente trimestralmente per il rimborso una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti se indicato negli ordinativi;
 - c) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente, corredato dal tabulato riportante analiticamente:
 - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
 - il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.
3. L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando per scritto, tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali contestazioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto.
4. Al momento della sottoscrizione della convenzione il Gestore attiva, senza alcun onere a carico dell'Ente, il servizio di *home banking* con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente. La possibilità di accesso e consultazione dovrà essere mantenuta, senza oneri a carico dell'Ente, nei quattro mesi successivi alla scadenza della presente Convenzione.

5. Il Gestore individua nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

ART. 8

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari e i titoli di credito che gli vengano consegnati dall'Ente. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, è svolto a titolo gratuito.
2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

ART. 9

VERIFICHE

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i documenti e le carte contabili relativi alla gestione, anche in formato telematico.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità

ART. 10

TASSI DI INTERESSE CREDITORE

1. Su tutte le giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse in misura pari a Euribor 1 mese (360) media mese precedente diminuito di - **0,50%** (meno zero virgola cinquanta per cento) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale. Il Gestore si impegna ad applicare, comunque, un tasso di interesse non inferiore allo 0,00%.
2. La liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito al 31 dicembre, di iniziativa del Gestore, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito conto a scalare. L'Ente emette il relativo ordinativo di riscossione entro quindici giorni e, in ogni caso, non oltre la fine del mese di gennaio.

ART. 11

COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Per l'espletamento del servizio di cassa oggetto della presente convenzione al Gestore spetta un compenso annuo determinato in € **1.400,00** (euro millequattrocento/00) oltre IVA se dovuta; tenendo conto delle indicazioni di Agenzia delle Entrate. Il Gestore procederà ad addebitare il compenso annuo direttamente sul conto dell'Ente entro 30 giorni data fattura, emessa in formato elettronico, in regime di "split payment". L'Ente procederà a regolarizzare il pagamento mediante emissione di apposito mandato entro trenta giorni dal ricevimento della



fattura.

2. L'Ente è altresì tenuto a rimborsare, previa presentazione di idonea documentazione, le spese postali e di bollo che il Gestore andrà a sostenere, anticipandole in nome e per conto dell'Ente stesso.

3. Nessuna spesa o commissione è posta a carico dell'Ente per la tenuta del conto; nessun canone è dovuto per l'accesso alla piattaforma di home banking, nessuna commissione unitaria è prevista per bonifici SCT disposti con ordinativi.

ART. 12

CONTO GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 D.P.R. n. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del medesimo D.P.R. n. 254/2005.

ART. 13

FIRME AUTORIZZATE

1. L'Ente è obbligato a comunicare preventivamente al Gestore i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali di incasso e i mandati di pagamento ed altri documenti necessari al buon andamento del servizio. Le eventuali variazioni sono comunicate tramite lettera ufficiale dell'Ente, restando il Gestore esonerato da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni suddette.

2. Il Gestore resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

ART. 14

RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Il Gestore - in relazione allo svolgimento del servizio - previa richiesta documentata deve integralmente rimborsare all'Ente ogni somma dovuta a titolo di interessi, penali, sanzioni e spese accessorie per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamento, imputabili alla sua condotta a ritardi o omissioni dello stesso Gestore.

2. Rimane salvo il diritto dell'Ente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 15

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

3. Il fondo cassa residuo a fine esercizio è evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

ART. 16

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di due anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.



ART. 17 PROROGA

1. L'Ente potrà chiedere la proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In tal caso il Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.
2. Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto.

ART. 19 RESPONSABILITÀ GRAVANTI SUL GESTORE

1. Durante l'esecuzione del servizio il Gestore è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente dall'espletamento del servizio.
2. Il Gestore è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo materialmente affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e deve conservarli nella loro integrità, stato e specie.
3. Il Gestore garantisce l'Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente.

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è consentito il subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 21 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata ed è soggetta a imposta di registro in caso d'uso. Le spese di eventuale registrazione saranno poste a carico della parte che ne farà richiesta.
2. Per l'imposta di bollo si applica l'Allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 RISERVATEZZA

1. Il Gestore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati riservati e come tali trattati.

ART. 23



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti dall'Ente sono trattati al fine di eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. Il Gestore si attiene alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
3. In particolare, i dati personali conferiti devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per l'espletamento degli adempimenti oggetto della presente convenzione; il Gestore non può utilizzare i dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
4. Il Gestore avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi.
5. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

ART. 24

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, il Gestore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o i soggetti che in concreto svolgano attività in favore dell'Ente si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

ART. 25

DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio presso la sede legale, e il Gestore in Piazza Salimbeni n. 3 – 53100 - Siena.

ART. 26

CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti pattuiscono la competenza territoriale esclusiva del foro di Firenze.

ART. 27

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Ente e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n.

136/2010, tenuto conto della Delibera ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31/5/2017. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

ART. 28

MISCELLANEA

1. Le disposizioni contenute in contratti, sottoscritti tra le Parti, regolanti specifici servizi (a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, il contratto di conto corrente) accessori all’operatività del servizio di tesoreria/cassa, disciplinato dalla presente Convenzione, sono da intendersi meramente sussidiarie, trovando applicazione solo per quanto non espressamente pattuito nella Convenzione medesima. Resta inteso che in considerazione del carattere prevalente della Convenzione sui contratti regolanti specifici servizi, in caso di contrasto, contraddittorietà o dubbi interpretativi troveranno esclusiva applicazione le previsioni contenute nella Convenzione.

ART. 29

RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Il presente contratto viene sottoscritto con le seguenti modalità:

Dr.ssa Sandra Furletti e il Dr. Mario Del Secco entrambi con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato in formato (.pdf), costituisce l’originale e viene conservato ai sensi di legge.

Letto approvato e firmato.

Firenze, 22/12/2025

L’ENTE
UNIONCAMERE TOSCANA

IL GESTORE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e dell’Allegato I.4 del medesimo decreto, la presente convenzione e tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall’imposta di bollo.